



# COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI

*Provincia di Lodi*

## **Determinazione Area Tecnica**

**n. 78 del 27/12/2022**

*Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzione*

### **Oggetto**

**CIG N. ZF73911F57 – RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO  
(RCT/RCO)**

IL RESPONSABILE Area Tecnica  
***Geom. Uccellini Matteo***

## Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che il Comune di Terranova dei Passerini ha in essere una polizza assicurativa n. IT00017602LI15A il cui premio di rinnovo scadrà il 22.12.2022, corrispondente al CIG Z53325D65E;

Vista la determinazione Settore Servizi Finanziari n. 4 emanata in data 11 gennaio 2021, con la quale si è affidato incarico alla società Bonsignore & Partners Insurance Broker S.r.l., avente sede legale a Milano in Corso Sempione n. 62, codice fiscale e partita IVA n. 12194930157, per la stipula delle coperture assicurative a garanzia e tutela dell'attività dell'Ente;

Atteso che:

- tale copertura assicurativa ha validità fino al 22 dicembre 2022;
- al fine di uniformare le scadenze e gli adempimenti in capo al Settore Servizi Finanziari si è richiesto alla compagnia assicurativa preventivo, pervenuto agli atti del protocollo generale dell'Ente in data 13 dicembre 2022 (*prot. n. 4554*);

Dato atto che:

- tale copertura assicurativa risulta essere di importo pari ad € 1.374,09 (IVA compresa);
- il CIG assegnato alla suddetta procedura è il n. ZF73911F57 e trova conferma con il presente documento, in quanto trattasi di rinnovo del termine di scadenza;
- 

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, modificata dal D.L. n. 95/2012 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, allo scopo di favorire sempre di più il ricorso alle centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- b) l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1 commi VII e IX, D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
- c) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);

Dato atto che, come sopra citato, l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 nonché l'art. 1 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

Preso atto che l'art.1 comma, 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) così si esprime: *“All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»* elevando da 1.000 a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale è obbligatorio rivolgersi al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

Considerato che l'importo in oggetto risulta inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non vi è l'obbligo a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Verificati:

- l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e succ. mod.;
- la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

- che per la prestazione di cui trattasi sono state effettuate le opportune valutazioni di convenienza economica;

Visti:

- il Decreto n. 9 emanato dal Sindaco pro-tempore in data 8 novembre 2022, con il quale il sottoscritto geom. Matteo Uccellini è individuato quale titolare della posizione organizzativa di responsabilità dell'Area Tecnica comunale;
- lo Statuto del Comune sulle funzioni dei Responsabili;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi sulle competenze dei Responsabili di Area e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

#### DETERMINA

- 1) di impegnare nella misura complessiva di € 1.374,09 (IVA compresa) l'importo a favore della compagnia AXA-XL Insurance, tramite la società Bonsignore & Partners Insurance Broker S.r.l., avente sede legale a Milano in Corso Sempione n. 62, codice fiscale e partita IVA n. 12194930157, allo scopo di rinnovare dal 22 dicembre 2022 al 22 dicembre 2023 il periodo di validità della copertura assicurativa stipulata a tutela della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO)
- 2) di evidenziare che tale procedura è identificata dal CIG n. ZF73911F57 e che l'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.374,09 (IVA compresa) trova imputazione:
  - per la quota parte di € 1.131,00 al Codice 04.06.1 – Capitolo 1417/4 – del bilancio di esercizio 2022;
  - per la quota parte di € 243,09 al Codice 01.11.1 – Capitolo 1044/99 – del bilancio di esercizio 2022;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento:
  - a) è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e produce effetti di pubblicità legale con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
  - b) può essere oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR) entro 60 giorni, oppure di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento;
  - c) è trasmesso per opportuna conoscenza alla società incaricata, anche allo scopo dell'individuazione dei riferimenti da citare esplicitamente nelle successive fatture di vendita da emettersi a fronte del servizio effettivamente prestato;
- 4) che la liquidazione della spesa avverrà, entro la misura massima definita con il presente atto, con appositi e separati atti conseguenti alla prestazione del servizio richiesto ed alla ricezione presso il protocollo generale dell'Ente di apposita fattura elettronica, emessa nelle forme di legge, dando atto che il presente impegno si intende automaticamente ridotto alla cifra effettivamente liquidata.

Terranova dei Passerini, 21 dicembre 2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica

*geom. Matteo Uccellini*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod.*